Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 15 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	» 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale„ è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 15 DICEMBRE 1938-XVII:

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 21 gennaio 1937-XV (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 49), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 giugno 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Bossi Alfredo di Ortensio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 28 marzo 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 49), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 11 giugno 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Frumento Giuseppe fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 novembre 1937-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 49), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 6 gennaio 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Mantovani Vito fu Oreste.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 3 marzo 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 49), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1934, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Santoro Arturo di Angiolo.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 16 giugno 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 49), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 12 giugno 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Sarti Oreste fu Salvatore.

(4881)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. **1847**.
Finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi dall'Opera nazionale per i combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1917, n. 1970, che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti e il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni della predetta Opera combattenti, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente, in relazione ai nuovi compiti affidati all'Opera combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno, che l'Ente provveda alle disponibilità occorrenti per l'attività bonificatrice e per la esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria;

Ritenute altresì la necessità e l'urgenza di intensificare lo sviluppo delle opere pubbliche della bonifica di Littoria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali è autorizzato a concedere all'Opera nazionale per i combattenti, per lo svolgimento dell'attività di bonifica e di trasformazione fondiaria nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno, un finanziamento provvisorio sino ad un complessivo importo di L. 500.000.000 ripartito in tre anni, in ragione di L. 200.000.000 nel primo anno e di L. 150.000.000 in ciascuno dei due anni successivi, ad un interesse pari al

saggio ufficiale dello sconto, aumentato del 0,50 % in ragione di anno e pagabile quadrimestre per quadrimestre.

I prelevamenti sulle quote di finanziamento provvisorio predette saranno consentiti dal Consorzio a richiesta dell'Opera nazionale combattenti a seconda delle necessità di cassa e con decorrenza degli interessi dalla data di prelevamento.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ha facoltà di chiedere il rimborso delle tre rate di finanziamento provvisorio allo scadere per ognuna dell'anno dalla corresponsione del rispettivo importo. In tal caso il Ministro per le finanze designerà con proprio decreto uno o più Istituti, che potranno eventualmente essere quelli stessi che concederanno il mutuo definitivo di cui all'ultimo comma del successivo art. 3, per il rilievo dell'operazione mediante apertura, a favore dell'Opera nazionale per i combattenti, di un conto corrente alle stesse condizioni di saggio previste dal primo comma del presente articolo con la conseguente restituzione al Consorzio delle somme erogate. Ove non fosse possibile ottenere da tali Istituti le medesime condizioni di saggio, l'eventuale maggiore onere sarà a carico dello Stato.

Per la gestione di cui ai precedenti comma saranno istituiti nel bilancio dell'Opera appositi capitoli.

Art. 2.

Fermo restando il normale contributo per opere di bonifica, il sussidio statale per miglioramenti fondiari resta stabilito, in rapporto al finanziamento di L. 500.000.000, nella cifra di 120.000.000.

Il predetto contributo sarà corrisposto, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, all'Opera nazionale combattenti in otto rate annuali di L. 15.000.000 a cominciare dall'esercizio 1938-39, in base a certificati degli Ispettorati agrari compartimentali competenti nei quali sia dichiarato che l'attuazione del programma di miglioramenti fondiari si svolge in conformità delle previsioni del piano di massima.

Art. 3.

Per le sovvenzioni di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato tanto per il rimborso del capitale quanto per il pagamento degli interessi quadrimestrali.

Le spese cambiarie che saranno sostenute dall'Opera per le operazioni predette verranno rimborsate dallo Stato.

Alla fine del quinquennio dalla corresponsione dell'ultima quota di finanziamento sarà provveduto alla determinazione del costo generale della trasformazione, tenuto conto degli oneri sostenuti dall'Opera per il finanziamento, gli espropri, le opere e la gestione, al netto dei contributi di bonifica e dei sussidi di miglioramento e dei proventi della conduzione diretta e degli appoderamenti.

In relazione alle risultanze dell'accertamento di cui al precedente comma, il finanziamento provvisorio di cui all'art. 1 sarà trasformato in un mutuo definitivo garantito dallo Stato, a condizioni da determinarsi con successivo provvedimento, tenuto conto delle realizzazioni delle zone trasformate.

Art. 4.

Le modalità di cessione a terzi dei terreni che passano in proprietà dell'Opera nelle zone del Tavoliere delle Puglie e del Volturno dovranno essere concordate col Ministero delle finanze.

Art. 5.

I limiti d'impegno stabiliti dall'art. 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, sono variati come appresso:

In aumento:

Esercizio 1938-39	L.	4.500.000
» 1939-40	»	22.500.000
» 1940-41	»	18.500.000
» 1941-42	»	18.500.000

In diminuzione:

Esercizio 1942-43	L.	4.500.000
» 1943-44	»	5.500.000
Per ognuno degli esercizi 1944-45 e 1945-46	»	6.000.000
Per ognuno degli esercizi dal 1946-47 al 1951-52 incluso	»	7.000.000

Gli stanziamenti stabiliti dallo stesso art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, sono variati come appresso:

In aumento:

Esercizio 1938-39	L.	2.000.000
» 1939-40	»	11.000.000
» 1940-41	»	17.500.000
» 1941-42	»	20.500.000
» 1942-43	»	8.500.000

In diminuzione:

Esercizio 1943-44	L.	1.500.000
» 1944-45	»	4.500.000
Per ognuno degli esercizi 1945-46 e 1946-47	»	6.500.000
Esercizio 1947-48	»	6.000.000
Per ognuno degli esercizi dal 1948-49 al 1951-52 incluso	»	7.000.000
Esercizio 1952-53	»	4.500.000
» 1953-54	»	2.000.000

Art. 6.

I limiti d'impegno di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, sono aumentati della somma di L. 7.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1945-46 e sono diminuiti di L. 8.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1946-47 al 1952-53.

Gli stanziamenti stabiliti dallo stesso articolo per gli esercizi sottoindicati sono modificati come segue:

In aumento:

Esercizio 1939-40	L.	13.500.000
» 1943-44	»	1.500.000
» 1944-45	»	4.500.000
» 1945-46	»	6.500.000
» 1946-47	»	6.500.000
» 1947-48	»	500.000

In diminuzione:

Esercizio 1940-41	L.	3.200.000
» 1941-42	»	9.300.000
» 1942-43	»	500.000
Per ognuno degli esercizi dal 1948-49 al 1952-53	»	4.000.000

Art. 7.

Indipendentemente dal risconto di che all'art. 3 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 227, la Banca d'Italia è autorizzata a riscontare le cambiali scontate dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per le finanze, saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. **1848**.

Aumento da 50.000.000 a 100.000.000 di lire del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 1024, con cui è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, convertito nella legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 40, con cui è stato aumentato il capitale dell'Azienda predetta da L. 20.000.000 a L. 50.000.000;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di porre in grado l'Azienda Minerali Metallici Italiani di sviluppare la sua attività produttiva e commerciale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) da L. 50.000.000 a L. 100.000.000.

La somma di L. 50.000.000, da erogarsi negli esercizi finanziari 1938-1939 e 1939-1940, sarà corrisposta all'Azienda in due versamenti di L. 25.000.000, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima.

Il primo versamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 1938-XVII ed il secondo entro il 31 luglio 1939-XVII.

Art. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare, per una quota non superiore al 40 per cento, istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1938-XVII, n. **1849**.

Incorporazione della Cassa di risparmio di Guardiagrele nella Cassa di risparmio Marrucina di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 12 e 14 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, e gli articoli 11 e 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto l'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione in data 5 febbraio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in ordine all'incorporazione della Cassa di risparmio di Guardiagrele nella Cassa di risparmio Marrucina di Chieti;

Veduta la lettera n. 3075 del 31 ottobre 1938-XVII, della Federazione nazionale fascista fra le Casse di risparmio, relativa ai provvedimenti atti ad assicurare il pareggio del bilancio della Cassa di risparmio di Guardiagrele;

Sulla proposta del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Guardiagrele è incorporata nella Cassa di risparmio Marrucina di Chieti, la cui denominazione è modificata in quella di « Cassa di risparmio della provincia di Chieti ».

Le modalità della incorporazione saranno stabilite con decreto del DUCE, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 1850.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine ospitaliero di S. Giovanni di Dio, detto dei « Fatebenefratelli », con sede in Milano.

N. 1850. R. decreto 15 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine ospitaliero di S. Giovanni di Dio, detto dei « Fatebenefratelli », con sede in Milano, via S. Vittore, n. 12, e viene autorizzato il trasferimento di immobili, a favore della medesima, del complessivo valore approssimativo di L. 3.269.600, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1938-XVI, n. 1851.
Modificazioni ed aggiunte al regolamento per le uniformi coloniali del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana.

N. 1851. R. decreto 4 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, vengono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento per le uniformi coloniali del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1938-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 dicembre 1938-XVII.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di S. Rocco in Carife (Avellino).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Rocco in Carife (Avellino) sono sciolti ed il dott. Paolo Santoro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4845)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 dicembre 1938-XVII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « S. Paolo Apostolo » di Pisoniano, con sede nel comune di Pisoniano (Roma).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con decreto reale in data 5 marzo 1936-XIV, la Cassa rurale « S. Paolo Apostolo » di Pisoniano, con sede nel comune di Pisoniano (Roma), veniva sciolta e messa in liquidazione ed il sig. Alcide Circeo veniva nominato liquidatore della Cassa stessa;

Considerato che il predetto liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il prof. dott. Alfonso Linguiti fu Ludovico è nominato liquidatore della Cassa rurale « S. Paolo Apostolo » di Pisoniano, avente sede nel comune di Pisoniano (Roma), con i poteri e le attribuzioni previste dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del sig. Alcide Circeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4846)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 dicembre 1938-XVII.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Grotte di Castro (Viterbo).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375;

Decreta:

Il dott. Aldo Vignolo di Edoardo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Grotte di Castro (Viterbo), con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4847)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1938-XVII.

Sostituzione di un membro supplente nella Commissione per la risoluzione delle controversie tra concessionari e coltivatori di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1163;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1938-XVII, col quale è stato provveduto alla costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1938 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce;

Decreta:

Il sig. Grillo dott. Eugenio indicato come membro supplente designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori, è sostituito dal sig. Guglielmi dott. Fernando.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4873)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1938-XVII.

Cessazione dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Armando Arteggiani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1933-XI, n. 654, col quale il sig. Armando Arteggiani fu Francesco venne confermato rappresentante alle grida del sig. Cecconi Tommaso, agente di cambio presso la Borsa di Roma;

Visto l'atto in data 8 novembre 1938-XVII, per notar Arra di Roma, col quale il succitato sig. Arteggiani Armando ha rinunziato alla procura conferitagli a suo tempo dal predetto sig. Cecconi Tommaso;

Decreta:

Il sig. Armando Arteggiani fu Francesco cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Tommaso Cecconi, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 9 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4874)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI.

Disposizioni concernenti il personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione ed inviato dall'autorità militare in licenza ordinaria coloniale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, concernente il trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2892, contenente norme esecutive per l'applicazione del suddetto decreto;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, riguardante il personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione ed inviato dall'autorità militare in licenza;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794, non si applica al personale contemplato negli articoli 1 e 2 del decreto stesso richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente alle armi per mobilitazione, il quale venga dall'autorità militare inviato in licenza ordinaria coloniale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 agosto 1938-XVI

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4876)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1938-XVII.
Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe di assicurazione senza visita medica sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad elevare da L. 20.000 (ventimila) a L. 25.000 (venticinquemila) il capitale massimo assicurabile con le tariffe n. 20 s.v.m. e n. 40 s.v.m., relative all'assicurazione mista ed a termine fisso senza visita medica, approvate con decreto Ministeriale 18 gennaio 1935.

Roma, addì 9 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(4875)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli.

Con R. decreto 4 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1938-XVII, registro n. 24 lavori pubblici, foglio n. 120, il sig. cav. uff. ing Santino Greppi è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Leblis, dimissionario.

(4882)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentale di certificato di rendita del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 234.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del cons. 3,50 % n. 345460 di L. 350, intestato a Vercelli Giuseppe fu Battista, domiciliato in San Paolo della Valle (Alessandria).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio coi compartimenti già usati per la riscossione degl'interessi semestralmente, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4857)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Media dei cambi e dei titoli

del 10 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,70
Francia (Franco)	50 —
Svizzera (Franco)	430 —
Argentina (Peso carta)	4,30
Belgio (Belga)	3,198
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,07
Danimarca (Corona)	3,96
Germania (Reichsmark)	7,62
Norvegia (Corona)	4,4565
Olanda (Fiorino)	10,325
Polonia (Zloty)	358,35
Portogallo (Scudo)	0,805
Svezia (Corona)	4,568
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,[illegible]0
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,225
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	51,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,50
Id. Id. 5 % (1936)	94,775
Rendita 5 % (1935)	94,75
Obbligazioni Venezie 3.50 %	90,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,15
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,[illegible]0
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,325

Errata-corrige: 9 dicembre 1938-XVII - Belgas 3,198 invece di 3,20

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile.

Con decreto Ministeriale 30 novembre 1938-XVII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dalla Società emiliana ferrovie tramvie ed automobili di Modena un immobile per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Mirandola.

(4883)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa inadempiente.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa fra pescatori « Francesco Aguglia » con sede in S. Nicolò l'Arena (Palermo), non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

(4854)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di alunno d'ordine (gruppo C)

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1938-XVI, col quale è stato indetto un concorso per esame a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte stessa (gruppo C);

Decreta:

Le prove scritte dell'esame per il concorso a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti avranno luogo in Roma nei giorni 28 e 29 dicembre 1938-XVII nei locali adibiti a sede della Corte stessa in via Pastrengo.

Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII

Il presidente: GASPERINI

(4898)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che il dott. Salvatore Spanò, vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Rumo, ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto prefettizio 21 luglio 1938, n. 25855 III-a, il primo candidato che abbia indicato il suddetto posto in ordine di preferenza è il dott. Claudio Nova, il quale interpellato ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Claudio Nova è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Rumo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e di quello del Comune suindicato.

Trento, addì 2 dicembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: PUSATERI

(4861)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il decreto n. 11451 del 19 agosto 1938 col quale si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 14 posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto n. 11451 del 19 agosto 1938 col quale si dichiaravano i vincitori del concorso di cui sopra;

Visti gli atti di ufficio da cui risultano le rinuncie ai posti di Cocconato, Agliano, Villanuova, Dusino San Michele, Viarigi, Cisterna, Frinco, Cerro Tanaro, Cassinasco, Cortiglione, Belveglio, Robella, Corteranze di Murisengo;

Viste le preferenze indicate nelle singole domande;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici, risultati idonei, sono dichiarati vincitori dei posti a concorso a fianco segnati:

1° Dott. Ortalda Luigi, a Cocconato;
2° » Capussotti Fioravante, ad Agliano d'Asti;
3° » Tavani Guglielmo, a Villanova - Dusino San Michele;
4° » De Gregori Vincenzo, a Frinco;
5° » Rollandini Melchiade, a Viarigi;
6° » Terrago Camillo, a Cisterna d'Asti;
7° » Turin Silvio, a Cerro Tanaro;
8° » Musso Achille, a Cassinasco;
9° » Vippiana Virginio, a Cortiglione - Belveglio.
10° » Gaj Luigi, a Robella - Corteranze di Murisengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali e per dieci giorni agli albi dei Comuni interessati e della Prefettura.

Asti, addì 30 novembre 1938-XVII

Il prefetto: BOLIRAFFIO

(4860)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il precedente decreto n. 14385 del 19 luglio u. s., col quale veniva dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica chirurgica di Verghereto il dott. Fonti Tullio, successivamente nominato a tal posto con deliberato del commissario prefettizio del predetto Comune in data del 1° agosto u. s. debitamente ratificata;

Considerato che il dott. Fonti Tullio, pur avendo avuto notifica della sua nomina sia a mezzo del podestà di Mercatino Marecchia, sia direttamente a mezzo di lettera raccomandata diretta alla sua attuale residenza in Tripoli, via Lazio n. 54, non si è presentato, nei termini stabiliti ad assumere servizio;

Visto che con raccomandata n. 165 in data 3 settembre venne notificata direttamente al Fonti la decadenza dalla nomina in seguito a quanto sopra;

Considerato che devesi ora provvedere ad assegnare la condotta suddetta resasi vacante;

Considerato che il dott. Giannelli Angelo è il concorrente, fra quelli dichiarati idonei, che segue immediatamente nella graduatoria il dott. Fonti Tullio e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giannelli Angelo è dichiarato vincitore del concorso a 12 posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia, e destinato a prestare servizio nel comune di Verghereto.

Il podestà di Verghereto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 17 novembre 1938-XVII

Il prefetto: UCCELLI

(4804)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.